

Scheda AIR Analisi di Impatto della Regolamentazione del Disegno di Legge
“Valorizzazione, promozione e tutela degli arboreti storici e tradizionali ad elevato valore paesaggistico”.

SEZIONI	CONTENUTI
Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione	a) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate: La sopravvivenza dei paesaggi agrari storici della Campania legati alle colture arboree tradizionali (olivo, vite, agrumi) è a rischio, a causa dell'abbandono colturale conseguente all'insostenibilità dei costi di produzione, alla frammentazione dell'offerta, alla debolezza delle azioni di promozione sui mercati. In queste aree il declino agricolo comporta un aggravio del rischio idrogeologico e di incendio, oltre a uno scadimento dei paesaggi con conseguenze rilevanti sulle economie locali e il turismo. I paesaggi degli arboreti storici della Campania assicurano una gamma di servizi ecosistemici essenziali per la collettività. La loro conservazione e gestione attiva è una componente importante delle strategie regionali in materia di valorizzazione dei paesaggi e di gestione dei rischi ambientali, in attuazione del nuovo quadro programmatico comunitario, nazionale e regionale. b) Indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo Gli obiettivi del presente disegno di legge sono: 1. identificazione degli ambiti territoriali legati alla presenza delle diverse tipologie di arboreti storici tradizionali; 2. promozione di governance e alleanze locali tra i diversi attori delle filiere produttive, della conoscenza, della sostenibilità e dell'economia circolare finalizzate alla valorizzazione di queste produzioni; 3. messa a punto di strumenti di sostegno integrati, in grado di far convergere su questi obiettivi, in modo coordinato, e attraverso una specifica progettazione, i diversi fondi comunitari e risorse finanziarie disponibili. c) Descrizione degli indicatori che consentono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR Tra gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento normativo vi sono: - numero di aziende e unità agricole interessate dalle azioni di sostegno e promozione introdotte dalla proposta di legge; - superficie agricola utilizzata interessata dalle azioni di sostegno e promozione;

	- % del valore delle produzioni tipiche di qualità negli ambiti territoriali identificati dalla proposta di legge, interessati dalle azioni di sostegno e promozione. d) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio Soggetti pubblici: la Regione, Università, Enti di Ricerca, Comuni; Soggetti privati: imprenditori agricoli in attività di cui all'articolo 4 del Regolamento Unione Europea del 02/12/2021 n. 2115. Destinatari indiretti: cooperative, associazioni ed imprese del terzo settore, organizzazioni professionali agricole, ordini professionali, istituti scolastici.
Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento	Al fine di formulare ipotesi normative efficaci e coerenti con gli obiettivi del disegno di legge, la Regione ha avviato un processo di consultazione: a. Incontri con il "Tavolo tecnico regionale di confronto permanente sulle tematiche dell'agricoltura e dello sviluppo rurale"- "Tavolo Verde". Nello specifico, il Tavolo si è riunito numerose volte presso la sede dell'Assessorato all'Agricoltura (Isola A/6).
Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)	La proposta normativa consente l'adozione di una serie di misure indispensabili e coerenti con le modifiche sopravvenute in ambito comunitario e nazionale. Gli strumenti introdotti sono funzionali ai fini della piena applicazione delle misure innovative previste dalla politica agricola comunitaria 2023-2027 per il mantenimento dei paesaggi agricoli tradizionali, che prevedono l'integrazione con le politiche paesaggistiche, di difesa del suolo, di prevenzione dei rischi ambientali. Pertanto, l'eventuale adesione all'opzione zero non consentirebbe di adeguare la normativa regionale agli aspetti normati dalla legge nazionale ed agli aspetti rilevati sulla base delle nuove conoscenze in materia.
Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio	Sono stati valutate opzioni alternative quali protocolli d'intesa o accordi volontari, istituzione di un "Fondo per la valorizzazione degli arboreti storici", la pubblicazione di un bando annuale di finanziamento per interventi sugli arboreti storici e tradizionali e campagne di comunicazione, educazione e sensibilizzazione, senza obblighi giuridici diretti. L'intervento normativo, rispetto agli strumenti esaminati, garantisce sicurezza, uniformità, risultati misurabili e la sostenibilità a lungo termine di politiche pubbliche.
Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI	a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti Tra gli interventi previsti dal provvedimento che possono comportare effetti benefici in capo ai destinatari, si segnalano:

	- Art. 2 - Ambito di applicazione. Vengono definiti gli ambiti territoriali di applicazione della proposta di legge di valorizzazione, promozione e tutela degli arboreti storici e tradizionali ad elevato valore paesaggistico. - Art. 3 - Attività di valorizzazione e sostegno. Al fini degli obiettivi di mantenimento, recupero e incremento delle culture tradizionali di cui all'art. 2 a fini paesaggistici, ambientali e socioeconomici, viene definita una strategia di promozione e sostegno basata sull'impiego delle diverse risorse finanziarie disponibili, attraverso una idonea progettazione integrata. - Art. 4 - Consorzi di filiera. Viene promossa la costituzione di consorzi e società consortili aperti alla partecipazione degli agricoltori e delle aziende agricole appartenenti alle filiere, ivi comprese le imprese fornitrici di servizi ecosistemici e di sostituzione, e gli organismi ed enti afferenti al sistema della conoscenza, aventi per obiettivo il perseguimento, senza scopo di lucro, della conservazione del patrimonio paesaggistico e culturale, nonché la valorizzazione e la promozione dei prodotti degli arboreti storici e tradizionali cui all'art. 1. - Art. 5 - Contributi alla conoscenza ed alla valorizzazione. Viene prevista la concessione ai consorzi e alle altre forme societarie di cui all'articolo 4, di un contributo finalizzato alla divulgazione delle conoscenze scientifiche, all'organizzazione di fiere ed esposizioni, ed al sostegno delle attività di promozione e valorizzazione tese ad esaltare la tracciabilità del prodotto e le previste forme di controllo lungo tutta la filiera. - Art. 6 – Regolamento. È stabilita l'emanazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale e previo parere della competente Commissione consiliare, del Regolamento attuativo della legge. b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese La nuova normativa può dare impulso, con un approccio di filiera, alle attività di commercializzazione dei prodotti agricoli derivanti dalla coltivazione degli arboreti storici e tradizionali ad elevato valore paesaggistico. c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di
--	---

	informazioni, comunicazioni e documenti alla pubblica amministrazione La proposta normativa introduce modalità e procedure esplicite per il riconoscimento dei territori e dei soggetti individuali e collettivi interessati dalle azioni di sostegno e promozione. I costi riconducibili alle suddette funzioni sono assimilabili alle correnti funzioni amministrative.
Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale, nonché sulle politiche giovanili	La proposta può comportare ripercussioni positive sull'occupazione agricola giovanile legata alle nuove possibilità occupazionali e di formazione a scala aziendale, consortile e di filiera.
Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione	a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio Sono responsabili dell'attuazione delle disposizioni previste dall'intervento normativo la Regione, ed in particolare, per la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali; è, inoltre, previsto che, nell'espletamento delle proprie funzioni, la Regione possa avvalersi della collaborazione di altri enti, istituti scientifici pubblici o privati. b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento Per garantire la trasparenza e la pubblicità degli interventi si farà uso dei canali ufficiali di informazione, del sito regionale, ovvero incontri territoriali specifici. c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio Al fine di monitorare il rispetto degli interventi richiesti, il regolamento attuativo specificherà le modalità operative di controllo e monitoraggio. Meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio Non sono contemplati specifici meccanismi di revisione dell'articolo.
Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea	La presente proposta normativa non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti. In particolare: non sono introdotti o mantenuti requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle norme; non viene esteso l'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari; non sono introdotte o mantenute sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle norme.